

## ***Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle Vetriere***

6501 Bellinzona, 18 agosto 2004 EG/sl

Alle spettabili vetriere  
del cantone Ticino

### **ART. 23.1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL) RIMBORSO SPESE PER VITTO E ALLOGGIO E ASSOGGETTAMENTO CONTRIBU- TIVO ALL'AVS E AGLI ALTRI ONERI SOCIALI**

---

Egregi Signori,

in questi ultimi tempi sono sorte delle discussioni in merito all'assoggettamento contributivo all'AVS e agli altri oneri sociali dell'indennizzo citato a margine.

Allo scopo di chiarire il problema, recentemente, una nostra delegazione si è incontrata con le direzioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali e della SUVA.

In quell'occasione si è stabilito che l'indennizzo per il pranzo, previsto dalla disposizione contrattuale citata a margine, ammontante attualmente a fr. 15.--, non è da assoggettare ai premi dell'AVS e degli altri oneri sociali. Per contro importi superiori sono da considerare quale salario e saranno, in caso di revisione, oggetto di ripresa.

In caso di trasferta in località particolarmente costose (vedi seconda frase dell'art. 23.1 del CCL) si potrà ammettere una cifra adeguatamente proporzionata.

Nel mentre vi invitiamo a prendere nota di questa comunicazione, approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale  
il presidente:      il segretario:      il segretario f.f.:



A. Marghitola

E. Genini

S. Malpangotti

**Copia:**

Direzione Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona  
Direzione SUVA, Bellinzona